



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Direzione Centrale Politiche del Lavoro e Welfare
Settore Lavoro Contrattazione e Relazioni Sindacali

Roma, 29/12/2023

Prot. 0009773

Com. n. 38

Oggetto: esonero contributivo per i datori di lavoro con certificazione di parità

L'Inps con messaggio n. 4614/2023 ha fornito istruzioni operative per la richiesta di esonero contributivo da parte dei datori di lavoro che abbiano conseguito la certificazione di parità **entro il 31 dicembre 2023**

In particolare, come previsto all'art. 5 della legge 162/2021, tale esonero spetta nella misura dell'1% dei contributi previdenziali nel limite massimo di 50.000 euro annui a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione della parità di genere.

Ai fini del riconoscimento del beneficio contributivo il rilascio della certificazione deve essere effettuato da Organismi di certificazione accreditati ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008 e, quindi, riportanti il marchio UNI e quello dell'Ente di accreditamento.

Le domande di esonero possono essere presentate fino al 30 aprile 2024 per le certificazioni di parità conseguite entro il 31 dicembre 2023.

L'inps informa che sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni" (ex DiResCo), è stato rilasciato il nuovo modulo di istanza *on line* "**SGRAVIO PAR_GEN_2023**" al fine di consentire l'invio delle richieste di accesso al beneficio.

Nella domanda devono essere indicate le seguenti informazioni:

- i dati identificativi del datore di lavoro
- la retribuzione media mensile globale stimata;
- l'aliquota datoriale media per la contribuzione;
- la forza aziendale media stimata;
- il periodo di validità della certificazione di parità di genere;
- la dichiarazione sostitutiva relativa al possesso della certificazione di parità di genere.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

All'esito dell'elaborazione delle istanze, alle posizioni contributive per le quali sarà possibile procedere al riconoscimento dell'esonero sarà attribuito il codice di autorizzazione (CA) "4R" che significa "Azienda autorizzata all'esonero di cui all'art. 5 della legge 162/2021".

L'esonero verrà riconosciuto entro il limite delle risorse stanziato e quindi nel caso di insufficienza di dette risorse l'esonero sarà proporzionalmente ridotto per la totalità della platea dei beneficiari che hanno presentato una domanda potenzialmente ammissibile.

Per ulteriori elementi di dettaglio si rinvia al messaggio Inps in allegato alla presente nota.

Cordiali saluti

Il Responsabile del Settore
Avv. Paolo Baldazzi